

## SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

### **Direttiva del Ministro di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica dei dispositivi di conversione del volume, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa europea.**

Per effetto del tempo trascorso dall'entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/22/CE (MID) relativa agli strumenti di misura, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, sta diventando sempre più frequente il caso in cui dispositivi di conversione del volume approvati secondo la precitata normativa comunitaria siano associati a contatori del gas approvati sia secondo la normativa nazionale che ai sensi della precitata direttiva MID.

Tale circostanza ha fatto emergere problemi applicativi in fase di controllo per i quali appare urgente l'adozione di un'apposita direttiva ministeriale con lo scopo di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure da seguire per le operazioni di verifica.

Il provvedimento, inoltre, al fine di non configurare oneri indebiti per i fabbricanti di strumenti di misura conformi alla sola normativa nazionale ed evitare duplicazioni di controlli per gli utenti metrici e titolari di contatori, introduce elementi di armonizzazione e semplificazione anche per strumenti diversi da quelli considerati nella sua prima parte.

Nella predisposizione della direttiva, che segue le tre già adottate in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti, si è tenuto conto, per quanto possibile, delle osservazioni fornite al riguardo da Unioncamere, dall'Agenzia delle Dogane, dall'Unione Petrolifera, dalle Associazioni dei fabbricanti di strumenti di misura, da Assogas, da Anigas, da SNAM Rete Gas, da FederUtility e dall'ente italiano di accreditamento ACCREDIA, nel corso di incontri tenuti presso questa Direzione generale.

Il provvedimento presenta alcuni elementi innovativi ed importanti precisazioni rispetto alle attuali indicazioni procedurali in materia di metrologia legale e in particolare:

- con riferimento ai convertitori di volume, l'incarico dell'organismo di ispezione, dopo aver effettuato tutti i controlli e tutte le prove previste all'allegato I sul dispositivo di conversione, compila il libretto metrologico e la lista di controllo (checklist) (art. 4, commi 1 e 2);
- sempre con riferimento ai contatori del gas ed ai convertitori di volume, sono indicati i requisiti minimi del personale degli organismi di ispezione ai fini del loro accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni) (art. 7);
- più in generale, i fabbricanti di strumenti di misura nazionali non sono più tenuti a depositare il software presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico in caso di modifiche per personalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti (art. 8, comma 1, lettera a));
- è prevista la sottoposizione alla sola verifica periodica di uno strumento di misura nazionale la cui riparazione ha comportato la sostituzione di un organo principale (art. 8, comma 1, lettera b));
- la periodicità della verifica periodica degli strumenti disciplinati dalla direttiva comunitaria MID decorre dalla loro messa in servizio, se questa è avvenuta non oltre due anni dalla data della marcatura CE (art. 8, comma 1, lettera d));
- al fine di non creare distorsioni sul mercato, viene introdotta la verifica periodica anche ai contatori di acqua conformi alla normativa comunitaria precedente la MID se installati dopo la pubblicazione della direttiva in GU (art.8, comma 1, lettera e));

- per eliminare duplicazioni di organismi competenti ad eseguire controlli sugli strumenti metrici, viene estesa a tutti i laboratori che possono effettuare la verifica periodica sugli strumenti disciplinati dalla MID abilitati da Unioncamere la possibilità di operare sugli analoghi strumenti approvati secondo la normativa nazionale a semplice richiesta da presentare alla Camera di commercio competente e senza ulteriori oneri e applicando gli stessi sigilli con i medesimi elementi indicativi (art.8, comma 1, lettere f) e g));
- vengono date indicazioni riguardo alle incertezze di misura sugli strumenti da utilizzare nei controlli successivi di alcune tipologie di strumenti (art. 8, comma 1, lettera h).

Nel dettaglio la direttiva consta di 8 articoli e di 2 allegati che si illustrano brevemente.

#### Art. 1

Definisce il campo di applicazione del provvedimento.

#### Art. 2

Riporta le definizioni esplicative della terminologia del testo.

Il Titolo I, che comprende gli articoli da 3 a 7 compresi, contiene le indicazioni procedurali relativamente alle verifiche dei dispositivi di conversione del volume associati ai contatori del gas.

#### Art. 3

Stabilisce che le disposizioni e le procedure finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dei dispositivi di conversione del volume sono riportate nell'allegato I.

#### Art. 4

Detta disposizioni riguardo agli adempimenti tecnici e amministrativi dell'organismo di ispezione che effettua i controlli sui dispositivi di conversione del volume.

#### Art. 5

Disciplina gli adempimenti tecnici e amministrativi a carico della camera di commercio che effettua i controlli casuali sui dispositivi di conversione del volume.

#### Art. 6

Detta disposizioni riguardo alle iscrizioni e ai sigilli dei dispositivi di conversione del volume e dei contatori del gas ad essi associati.

#### Art. 7

stabilisce i requisiti del personale degli organismi di ispezione da accreditare per l'esecuzione della verifica periodica sui convertitori di volume del gas;

Il Titolo II, che comprende il solo articolo 8, contiene le indicazioni procedurali volte a semplificare ed armonizzare alle norme europee le prescrizioni vigenti anche per altri strumenti metrici diversi dai contatori del gas e dai convertitori di volume.

#### Art. 8

È costituito da un unico comma che articola dalla lettera a) alla lettera h) le predette indicazioni di semplificazione ed armonizzazione. In particolare si evidenzia che:

- per eliminare la duplicazione di organismi competenti ad eseguire i controlli sui sistemi di misura per liquidi diversi dall'acqua come distributori di carburanti stradali, autobotti, sistemi di misura su condotta, e sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico utilizzati, tra l'altro, anche per l'etichettatura di prodotti preconfezionati, ai laboratori abilitati da Unioncamere (in origine mediante autorizzazione espressa e attualmente in relazione alla presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ad operare sugli strumenti conformi alla direttiva comunitaria, viene data la possibilità ad operare anche sulla stessa tipologia di strumenti soggetti alla normativa nazionale, a

semplice richiesta da presentare alla Camera di commercio competente e senza ulteriori oneri;

- per semplificare e armonizzare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di strumenti di misura nazionali con quelli a carico dei fabbricanti di strumenti conformi alla normativa comunitaria, detti fabbricanti nazionali non sono più tenuti a depositare il software presso la competente divisione del Ministero dello sviluppo economico in caso di modifiche per personalizzazioni e adattamenti metrologicamente irrilevanti;
- la riparazione di uno strumento di misura nazionale che comporta la sostituzione di un organo principale e che non pregiudica la sua conformità al modello approvato non deve più essere sottoposto alla verifica prima nazionale (conformità) e successiva periodica, ma solo alla periodica;

vengono date dettagliate indicazioni riguardo alle incertezze di taratura dei campioni di misura da utilizzare nei controlli successivi di particolari tipologie di strumenti come sistemi.

- di misura per liquidi criogenici, sistemi di misura su condotta (raffinerie e depositi di carburante) e sistemi di misura che richiedono, per i controlli successivi, misura di capacità uguale o maggiore di 1000 litri.

#### Allegato I

Descrive le procedure per l'accertamento del corretto funzionamento dei convertitori di volume del gas e le prove metrologiche da effettuare.

#### Allegato II

Riporta un modello di lista di controllo (checklist) da compilare a seguito dell'accertamento di quanto previsto all'allegato I.